Legge regionale 30 maggio 2025, n. 28

Istituzione della Riserva naturale regionale "Le Dune di Giovino".

(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)

Art. 1

(*Istituzione*)

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera r), dello Statuto regionale e dell'articolo 33 della legge regionale 22 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie, delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico e didattico e degli habitat contemplati negli allegati alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), istituisce la Riserva naturale regionale denominata "Dune di Giovino", (da ora in avanti: Riserva).
2. La Riserva, in conformità all'articolo 5 della l.r. 22/2023 è classificata come Riserva naturale regionale, il cui regime di conservazione e utilizzazione è quello di riserva naturale guidata e i confini sono graficamente individuati nell'allegata cartografia che è parte integrante della presente legge.

Art. 2

(*Finalità*)

1. La Regione riconosce il valore degli habitat naturali e istituisce la Riserva, allo scopo di tutelare un ecosistema dunale di interesse collettivo unico nel suo genere.
2. La valorizzazione e la riqualificazione paesaggistica della Riserva sono volte, pertanto, al perseguimento delle seguenti finalità:
   a) la garanzia e la promozione della conservazione delle specie di flora e fauna, delle associazioni vegetali e forestali, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali;
   b) la garanzia della salvaguardia della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio attraverso metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale;
   c) la fruizione eco-turistica, culturale e ricreativa attraverso attività da realizzare *in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio;*
   d) la promozione della conoscenza scientifica attraverso attività di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile in collaborazione con le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
   e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici, idrogeologici e ecologici;
   f) la disciplina del corretto uso del territorio e la conoscenza della natura.

Art. 3
(*Confini*)

1. La Riserva è costituita nell'ambito territoriale del Comune di Catanzaro, occupa un'area di circa 12 ettari ed è delimitata:
   a) in direzione SW-NE tra il canalone di Giovino e l'asta del Torrente Castaci;
   b) in direzione NW-SE tra il limite N della particella medesima e la linea di costa.
2. I confini della riserva naturale sono riportati nella cartografia in scala 1: 5.000 (allegati A-B-C) allegata alla presente legge, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 4
(*Ente gestore*)

1. La gestione della Riserva è demandata al Comune di Catanzaro, secondo le indicazioni previste dall'articolo 33 della l.r. 22/2023, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della l.r. 22/2023, della collaborazione, previa stipula di adeguata convezione, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria e riconosciute dal competente ministero e di associazioni e cooperative particolarmente qualificate in materia.
2. Le modalità di controllo e coordinamento della gestione sono attuate secondo quanto previsto dall'articolo 33 della l.r. 22/2023.
3. L'Ente gestore, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della l.r. 22/2023, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al dipartimento competente in materia una relazione dettagliata sulle attività svolte.

Art. 5
(*Obiettivi gestionali*)

1. Le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:
   a) valorizzazione e conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali attraverso il controllo dei fattori inquinanti;
   b) salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali attraverso interventi di ricostruzione di ambiti naturali e in funzione dell'uso sociale di tali valori;
   c) promozione della conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare al fine di predisporre misure di salvaguardia;
   d) promozione di attività di educazione ambientale, di formazione e di ricerca scientifica;
   e) promozione di uno sviluppo ecosostenibile e di una politica attiva del tempo libero ricreativo, sportivo e culturale, per il miglioramento della qualità della vita;
   f) adozione di sistemi volti a ridurre rifiuti e imballaggi, nonché a riciclare i rifiuti di qualsiasi natura;
   g) sostegno e promozione di attività turistico-ricreativa, compatibile con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Art. 6

(*Sede della Riserva e sistema informativo*)

1. La sede legale e operativa dell'Ente gestore viene individuata nel territorio del Comune di Catanzaro secondo quanto previsto dalla l.r. 22/2023.
2. La sede legale è eco-compatibile e integrata architettonicamente con il contesto naturalistico dell'area protetta ed è fruibile anche attraverso la realizzazione di un osservatorio o museo naturalistico.
3. L'Ente gestore predispone, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 8, un apposito sportello informativo fisico o telematico e realizza un apposito portale web nel rispetto delle normative vigenti su trasparenza, privacy ed accessibilità, che include tutte le informazioni aggiuntive idonee al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.
4. L'ente di gestione, entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, predispone una guida turistica naturalistica della Riserva da destinare a campagne di sensibilizzazione volte a perseguire le finalità di cui all'articolo 2.

Art. 7

(*Tabellazione della Riserva*)

1. I confini dell'area protetta sono delimitati da idonee tabelle, collocate, entro sei mesi dall'istituzione della Riserva, in modo visibile lungo tutto il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: "Riserva naturale regionale Dune di Giovino" e l'emblema di cui all'articolo 44 della l.r. 22/2023.

Art. 8

(*Regolamento della Riserva*)

1. L'Ente gestore, in collaborazione con il settore regionale competente in materia di parchi e aree protette, elabora il regolamento della riserva secondo i dettami degli articoli 35 e 36 della l.r. 22/2023, finalizzato a garantire l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva naturale, le attività disciplinate dall'organo gestore, i prodotti e i servizi concessi a terzi, il diritto all'uso del nome e dell'emblema della riserva, il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse, nonché i divieti e le sanzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il regolamento tiene conto delle finalità della Riserva di cui all'articolo 2, comma 2, e delle indicazioni di tutela predisposte dalla presente legge. 3. Nell'area della Riserva si applicano in ogni caso i divieti di cui alla l.r. 22/2023.

Art. 9

(*Misure transitorie e di salvaguardia*)

1. L'Ente gestore, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, adotta le misure necessarie per salvaguardare le caratteristiche naturali degli habitat e proteggere le specie animali e vegetali presenti, nonché per mantenere i caratteri paesaggistici che contraddistinguono l'area.

2. Le misure di salvaguardia che l'Ente gestore adotta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2023, sono le seguenti:
   a) vietare le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge - quadro sulle aree protette);
   b) promuovere attività educative, di sensibilizzazione e promozione delle componenti naturali e culturali;
   c) effettuare attività di vigilanza e controllo;
   d) salvaguardare specie e habitat presenti nell'area anche con attività di monitoraggio e controllo;
   e) incentivare la valorizzazione di specie e habitat di particolare valenza naturalistica mediante studi e attività particolareggiati;
   f) creare la tabellazione di massima in grado di fornire informazioni specifiche di carattere scientifico, normativo, gestionale e topografico, per accrescere la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza dell'area protetta;
   g) realizzare attività per la valorizzazione, la conoscenza e la divulgazione delle peculiarità archeologiche, delle architetture storiche e delle tradizioni culturali;
   h) concordare e gestire, ai fini della salvaguardia dell'area, attività e iniziative che non arrechino pregiudizio alle esigenze di conservazione e, più in generale, alle finalità della Riserva;
   i) favorire attività di ascolto e confronto attraverso processi partecipati.
3. Le misure di salvaguardia sono adottate dall'Ente gestore entro 30 giorni dall'istituzione della Riserva e sono comunicate, entro tale termine, al dipartimento competente della Regione Calabria.

Art. 10

(*Norma Finanziaria*)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.
2. La Regione Calabria sostiene gli interventi e le attività previste annualmente, ai sensi dell'articolo 5, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.
3. Per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, il contributo di cui all'articolo 5, determinato nel limite massimo di 7.000,00 euro annui, trova copertura con la riduzione dello stanziamento disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
4. Le somme indicate nel comma 3 sono contestualmente allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali.
5. Per gli esercizi successivi all'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
6. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2025-2027.
7. Il contributo di cui al comma 2 e ai sensi dell'articolo 5, viene corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Proposta di legge n. 328/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Montuoro, Mancuso, Alecci, recante: "Istituzione della Riserva naturale regionale "Le Dune di Giovino"

Allegato A

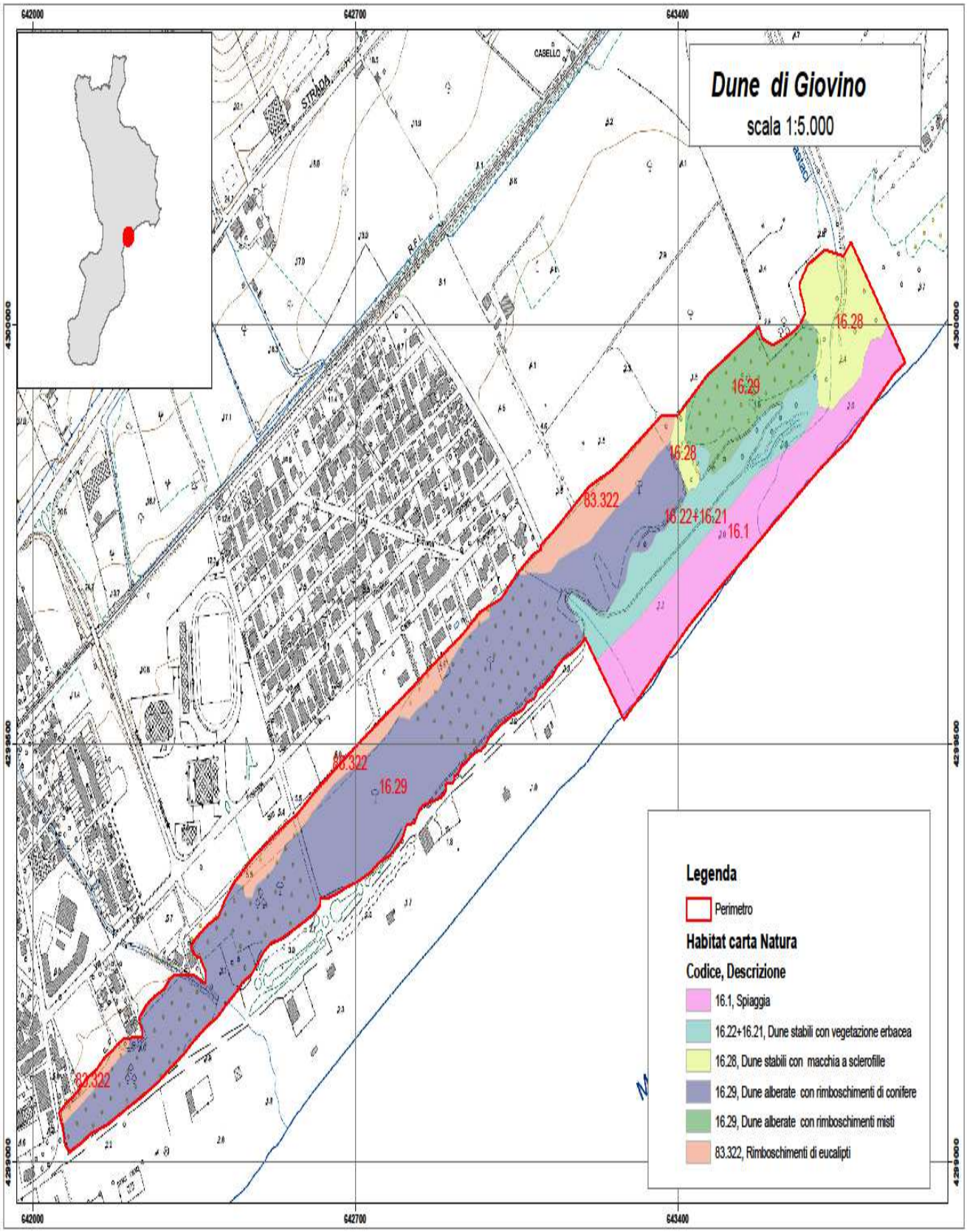

Proposta di legge n. 328/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Montuoro, Mancuso, Alecci, recante: "Istituzione della Riserva naturale regionale "Le Dune di Giovino"

Allegato B

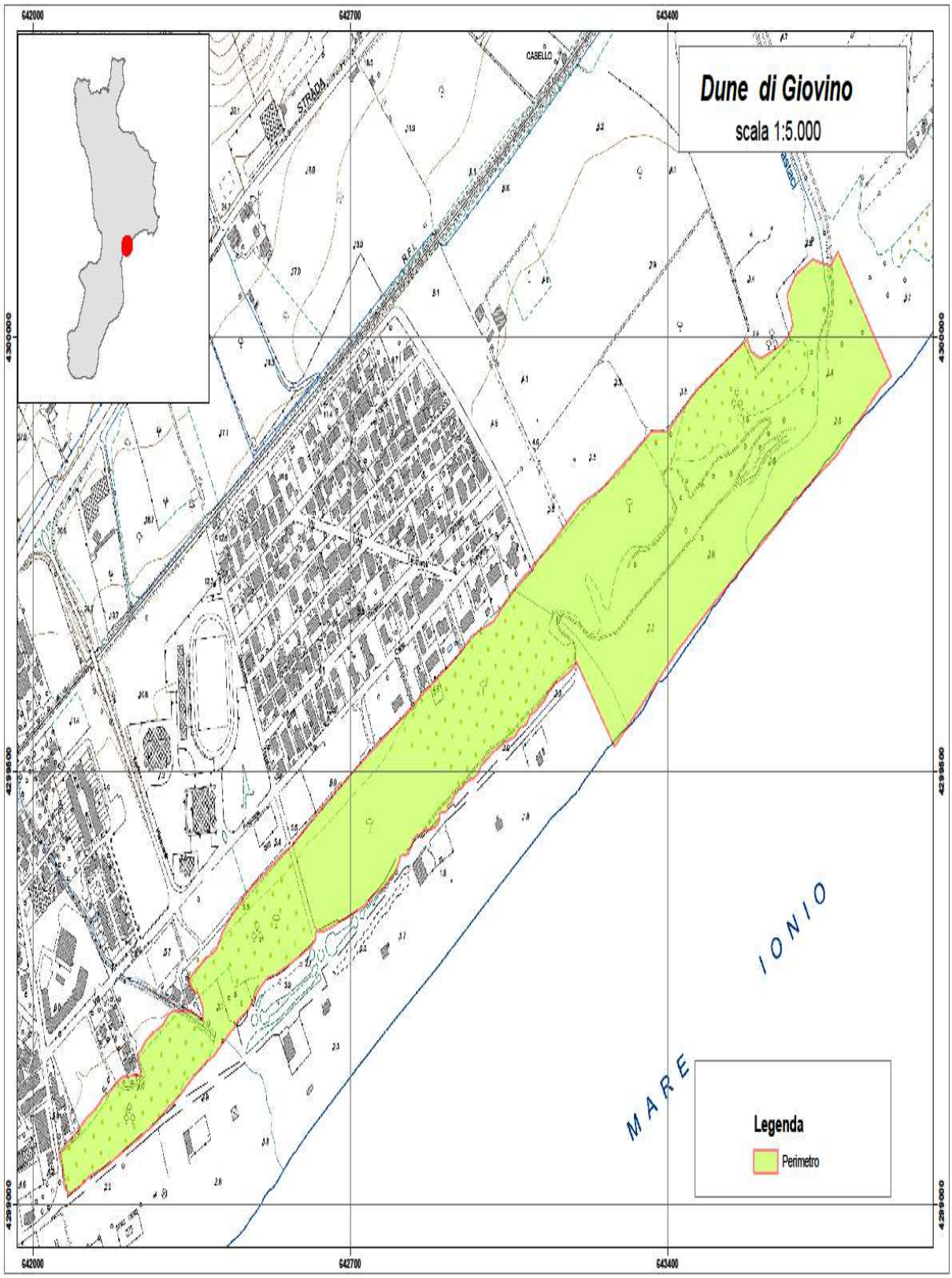

Proposta di legge n. 328/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Montuoro, Mancuso, Alecci, recante: "Istituzione della Riserva naturale regionale "Le Dune di Giovino"

Allegato C

OCCHIUTO
ROBERTO
30.05.2025
15:15:05
UTC

Testo licenziato in Quarta Commissione nella seduta del 16 gennaio 2025 ed in attesa del parere finanziario della Seconda Commissione-
TESTO DRAFTATO